



**REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "CARMINE"**

Largo Peculio n° 25 Tel. e fax 0935/646220 – 94014 N I C O S I A
e-mail:enee061006@istruzione.it - pec:enee061006@pec.istruzione.it
C.F. 81001370865 - Codice Meccanografico: ENEE061006
Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA - Codice Univoco Ufficio UF37KX
<http://www.1circolocarminenicosia.gov.it>



REGIONE SICILIA



CIRCOLARE N. 127

Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
Ai Sigg. Genitori

Area Pubblicità Legale
Amministrazione Trasparente

Oggetto: direttiva obbligo vigilanza sugli alunni a.s. 2017-2018. - Quadro normativo e profili di responsabilità

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico rientra quello della vigilanza sugli alunni. Sul personale gravano nei confronti degli alunni e delle loro Famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

La vigilanza a scuola, pertanto, dovrà essere continua e svolta con la massima attenzione, considerata l'età del minore. Non sarà sufficiente per l'insegnante, in caso di incidente, l'aver osservato le norme regolamentari se risulteranno violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui Docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Particolarmente stringente è l'obbligo di vigilanza nello svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori.

Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "*In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*" (2047). *...+ "*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di "*non aver potuto impedire il fatto*" (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "*Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi*".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (Collaboratori Scolastici) "*compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, *...+ di vigilanza sugli alunni,..... di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti*".

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse, nonché ad assistere, per i docenti nell'ultima ora di servizio, all'uscita degli allievi accompagnandoli in modo ordinato fino al termine della pertinenza della scuola.
2. Gli alunni che utilizzano lo scuolabus, regolarmente autorizzati dalle famiglie, verranno accompagnati dal collaboratore scolastico incaricato e consegnati all'assistente del servizio di trasporto.
3. A tal proposito, pienamente consapevole che la giurisprudenza non riconosce liberatorie da parte dei genitori, si dispone la non uscita dalla scuola degli alunni di scuola dell'infanzia e primaria senza la presenza di un adulto che prenda in consegna il minore, genitore o persona regolarmente autorizzata al loro prelievo.
4. Il Docente in servizio all'ultima ora dovrà affidare gli alunni ad un genitore o suo delegato in quanto, finito l'orario di servizio, non finisce l'obbligo di vigilanza e neanche la sottoscrizione di una liberatoria scritta da parte dei genitori esonera il docente e il personale ATA da responsabilità di *culpa in vigilando*.
5. Nel caso non ci siano persone individuate per la consegna del minore, il docente trattiene l'alunno e lo consegna al collaboratore scolastico in servizio, che provvederà a rintracciare i genitori invitandoli a ritirare il figlio; se il genitore non è rintracciabile, si dovranno avvisare i vigili urbani o i carabinieri per rintracciare i genitori; nel caso in cui sia impossibile contattare i genitori, l'alunno viene consegnato agli stessi vigili perché venga trasportato presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori.
6. I Coordinatori di plesso faranno pervenire alla scrivente eventuali altre modalità organizzative (attesa degli alunni negli spazi predisposti nelle aree comuni per accompagnamento nelle classi etc.).
7. I docenti sono tenuti a limitare al massimo, e solo in casi ritenuti eccezionali, le uscite degli allievi dalle aule. In ogni qual modo non è consentita, la loro permanenza fuori dall'aula e l'uscita degli alunni dalla classe per fare fotocopie, chiedere materiale o altro.
8. L'uso dei servizi igienici da parte degli alunni va regolato con attenzione e va consentito soltanto in casi di effettivo bisogno al di fuori degli intervalli di ricreazione programmati.
9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
10. Non deve verificarsi la presenza di più alunni della stessa classe fuori dall'aula in contemporanea.
11. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere.
12. Se un docente deve, per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.

13. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo ai docenti responsabili di plesso, preposti alla sicurezza.
14. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I Docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
15. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva.
16. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario.
17. Nella scuola intesa come comunità educante ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
18. Nel caso di spostamento (solo in situazioni di estrema necessità) di alunni in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente responsabile di plesso comunicherà per iscritto i nominativi degli alunni "ospiti" tramite tabella predisposta per l'attribuzione degli alunni alla classe.
19. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai Collaboratori Scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.
20. Gli alunni dovranno uscire dalle classi per la fine delle lezioni solamente dopo il suono della campanella. Il docente in servizio avrà cura di accompagnarli silenziosamente in modo ordinato all'uscita: non è consentito sostare nei corridoi prima della fine delle lezioni.
21. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la presidenza tramite un Collaboratore Scolastico.

USCITE ANTICIPATE

L'uscita anticipata degli studenti, richiesta per iscritto dai genitori, deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o dai responsabili di plesso o, in loro assenza, dal docente in servizio nella classe. Il docente in orario nella classe annota sul registro di classe l'uscita anticipata autorizzata.

Gli studenti devono essere consegnati ai genitori o a un loro delegato maggiorenne.

In caso di entrata posticipata o di uscita anticipata disposta per motivi organizzativi e comunicata dalla scuola, i docenti che accolgono gli alunni in ingresso e che li lasciano all'uscita, sono tenuti a controllare che i genitori siano al corrente della variazione d'orario, verificando la firma per ricevuta comunicazione sul diario degli alunni.

INTERVALLO DELLE LEZIONI

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti vigilano sull'intera classe mettendo in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare il verificarsi di situazioni di pericolo. Durante l'intervallo, per la ricreazione, il personale in

servizio vigila sul comportamento degli allievi prestando attenzione a che non si arrechi pregiudizio a cose e persone.

Gli alunni usufruiscono dei servizi igienici ordinatamente, non più di uno/due alla volta, sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico.

Agli alunni è vietato correre, schiamazzare per i corridoi, spingersi, lasciarsi andare a scherzi o giochi che potrebbero causare danni a se stessi e agli altri.

Durante l'intervallo i Docenti sono coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, preposti alla vigilanza del piano, dei servizi e delle uscite.

MENSA E DOPO MENSA

Tutti i docenti, se in orario, sono tenuti alla sorveglianza nel corso del tempo mensa e del dopo mensa e per nessun motivo possono assentarsi per espletare altri compiti. Nel dopo mensa, se gli alunni dovessero godere di una certa libertà di movimento (ad esempio, nel cortile esterno di pertinenza al plesso scolastico), i docenti assicurano la vigilanza dei vari raggruppamenti formati.

I COLLABORATORI SCOLASTICI, IN PARTICOLARE, DOVRANNO:

- ◆ essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza: pertanto, dovranno posizionarsi nelle apposite postazione previste nei corridoi;
- ◆ comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori o al Coordinatore del plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- ◆ vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- ◆ riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- ◆ accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
- ◆ sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- ◆ impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- ◆ accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- ◆ impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- ◆ controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- ◆ controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- ◆ controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- ◆ segnalare immediatamente al Docente di classe (o al Coordinatore di plesso/staff di presidenza) e/o al D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- ◆ controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Si richiede a tutto il personale una particolare attenzione per le esigenze degli alunni diversamente abili o comunque portatori di particolari esigenze.

ATTIVITÀ MOTORIA

L'uso della palestra, degli altri ambienti destinati all'attività motoria, di eventuali spazi all'aperto comunque rientranti tra le pertinenze degli edifici scolastici è consentito solo in presenza del docente.

Gli alunni si recano in palestra o fuori, disposti in fila ordinata, accompagnati dal docente o da un collaboratore scolastico delegato che li riaccompagneranno successivamente in classe. Al fine di evitare incidenti o infortuni, si vigilerà affinché, durante l'attività motoria, gli studenti non mangino caramelle e gomme americane, né indossino anelli, bracciali, orologi, collanine, ecc. Durante l'attività il docente vigilerà affinché tutti rispettino compiti e ruoli di gioco, senza prevaricazione alcuna. Particolare attenzione dovrà essere riposta nell'uso degli attrezzi ginnici, per evitare di arrecare danno a se stessi e agli altri. Durante i giochi di squadra la vigilanza sarà finalizzata all'instaurazione di un clima di "sano agonismo", evitando ogni atteggiamento di scontro e rivalità che potrebbe sfociare in liti e diverbi. Al termine dell'attività il docente vigilerà affinché tutti gli attrezzi vengano rimessi al loro posto. In presenza di alunni diversamente abili, il docente della disciplina sarà coadiuvato, se necessario, dal docente di sostegno.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E ATTIVITÀ POMERIDIANE

La vigilanza è, inoltre, dovuta, per i periodi di affidamento, durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione. Gli insegnanti accompagnatori hanno il dovere di esercitare tutte le facoltà di controllo, di vigilanza e di organizzazione.

Qualsiasi provvedimento disciplinare preso durante il viaggio sarà ratificato al rientro a scuola. La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane previste nel PTOF, deve essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Per nessun motivo gli alunni devono rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

La presente nota ha validità permanente, potrà comunque subire modifiche o integrazioni durante l'anno scolastico.

In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione.

Certa di una fattiva collaborazione, invito tutto il personale ad attenersi con il massimo scrupolo e impegno alla presente direttiva.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Maria Giacomina Mancuso Fuoco

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
e norme correlate*

Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.